



**L.R. 19 ottobre 1993 n. 51 Provvidenze a favore dell'artigianato sardo. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006, così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 17/7 del 24 aprile 2006.**

#### **Articolo 5 - Interventi agevolativi**

Il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Gli aiuti previsti possono essere concessi a fronte di investimenti iniziali. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento e nuovi prodotti aggiuntivi oppure un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. In particolare, si considerano agevolabili gli interventi per i nuovi investimenti produttivi (organici, funzionali, tecnicamente, economicamente e finanziariamente validi) da realizzare nell'ambito di una unità produttiva per lo svolgimento dell'attività d'impresa, nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della L. R. n. 51 del 1993.

Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

#### **Articolo 7 – Misura delle agevolazioni**

E' abrogato il terzo comma ed il primo comma è sostituito dai seguenti:

1. L'agevolazione è differente nel caso in cui le imprese abbiano o meno, localizzazione produttiva nelle zone censuarie ammesse sulla base della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013.

Nelle zone censuarie ammesse, gli aiuti vengono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 Italia.

2. Nelle zone censuarie non ammesse secondo la Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 l'intensità di aiuto non supera i seguenti massimali:

il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Articolo 16 – Esenzione dalla notifica.

Il presente articolo è sostituito integralmente:



Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e sulla base della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla decisione della Commissione Europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 Italia.

Le presenti direttive saranno applicabili fino al 31.12.2013.

Prima della applicazione, una sintesi delle presenti Direttive verrà comunicata alla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento di Esenzione.

#### **Articolo 10 – Bando e presentazione delle domande.**

Nel primo comma la dicitura “detti termini saranno di 30 giorni” è sostituita dalla seguente:

Detti termini saranno di almeno 30 giorni.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

L'Amministrazione regionale nell'ottica della semplificazione procedurale si riserva la possibilità di consentire la presentazione delle domande con modalità telematiche e facendo ricorso alla semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali. Le disposizioni di dettaglio saranno contenute nel relativo bando di attuazione.

#### **Articolo 13 – Erogazione delle agevolazioni.**

Sono inseriti i commi indicati di seguito e sono abrogate le corrispondenti disposizioni in contrasto:

Ai fini dell'erogazione si applicheranno i criteri di semplificazione stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 17 luglio 2008. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento dovranno essere effettuati dall'Ente Istruttore specifici controlli, a campione, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti.

Le richieste di erogazione dovranno essere riferite a documentazione di spesa quietanzata che dovrà essere regolarmente esibita a seguito dei controlli a campione da effettuarsi, a cura dell'Ente Istruttore, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti.

Qualora a seguito dei controlli a campione effettuati si rilevino irregolarità o l'impresa non fornisca la documentazione oggetto del controllo o la medesima sia difforme dalla dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta, l'Ente Istruttore, previa comunicazione all'Assessorato del Turismo, artigianato e commercio, procederà alla revoca immediata della agevolazione ed alla conseguente segnalazione alle autorità competenti.